

**Al minuto.** Valenza civilistica e, a richiesta, fiscale

# Scontrino addio, arriva il nuovo documento

■ Le operazioni che vanno certificate con documento commerciale sono tutte quelle di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del Dpr 633/1972, per le quali a oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale. Resta poi fermo l'obbligo della fattura qualora sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Ricevute e scontrini verranno, dunque, sostituiti con il nuovo documento commerciale (in modalità cartacea o digitale): i requisiti e le modalità di gestione del documento commerciale sono contenuti nel decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Sul documento devono risultare le informazioni relative a data e ora di emissione; numero progressivo; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell'emittente; numero di partita Iva dell'emittente; ubicazione dell'esercizio; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic) e ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Se però si va ad analizzare il layout del documento commerciale allegato alle specifiche tecniche per i corrispettivi telematici, si individua la presenza dell'aliquota Iva e della relativa imposta addebitata al cliente: è di tutta evidenza la volontà di mettere a disposizione dell'agenzia delle Entrate le medesime informazioni di rilevanza fiscale già dettagliate nella fattura elettronica.

Questo perché il documento commerciale è innanzitutto valido ai fini civilistici, costituendo titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Alla valenza civilistica si aggiunge poi quella fiscale nel caso in cui sia richiesta dal cliente, con indicazione del proprio identificativo fiscale (codice fiscale o numero di partita Iva), non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, coincidente con il pagamento con

rilascio del documento commerciale. In tal caso, sarà consentito al cliente, a titolo esemplificativo, di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi nonché la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef. La valenza fiscale renderà operativo anche l'articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72, consentendo l'emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo, in quanto vale come un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l'operazione si è realizzata.

A ciò va aggiunta l'ulteriore problematica legata all'emissione della fattura elettronica. Difatti, si ricorda che il Dl 119/2018 ha stabilito che i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica possono per i primi sei mesi del 2019 per i contribuenti trimestrali, e sino a settembre 2019 per i mensili, trasmettere la fattura elettronica al Sistema di interscambio (Sdi) entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione. Tale previsione ha però spinto gli operatori a interrogarsi sulla modalità più opportuna per documentare la cessione di beni o la prestazione pagata dal cliente in assenza di fattura. Sul punto, l'agenzia delle Entrate con Faq 45 pubblicata sul proprio sito il 21 dicembre 2018, ha chiarito che in tale ipotesi è possibile rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex articolo 1199 del Codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale, restando ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal cosiddetto «documento commerciale»). Questa risposta vale anche dopo il termine di periodo di moratoria, per cui sarà possibile comunque documentare la vendita con documento commerciale e successivamente riportarne gli estremi nella correlata fattura elettronica: in questo caso, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

